Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 39 Ottobre – Dicembre 2009

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia*

IDEE A CONFRONTO

La quantificazione del Danno con pregiudizi esistenziali. Un tentativo di risarcimento emotivo.

Editoriale di
Paolo Capri 1

Nuove norme processuali per l'incarico al CTU ed espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

di Pompilia Rossi 8

Il danno biologico di natura psichica e la vulnerabilità delle vittime.

di Paolo Capri e
Maria Emanuela Torbidone 10

Recensioni 13

Comunicazioni 15

Convegni 16

Notizie dall'Associazione 16

IDEE A CONFRONTO

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO CON PREGIUDIZI ESISTENZIALI. UN TENTATIVO DI RISARCIMENTO EMOTIVO

di

Paolo Capri

Presidente AIPG
Docente di Psicologia Giuridica, Università Europea di Roma
Comitato formazione Albo CTU e Periti Ordine degli Psicologi del Lazio

Il documento presentato il 10 dicembre alla Camera dei Deputati, Palazzo Marini, in conferenza stampa dall'Ordine degli Psicologi del Lazio sulle Linee Guida per la quantificazione del Danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali è particolarmente importante in quanto definisce in modo netto e per la prima volta il quantum da assegnare allorché è presente questo tipo di danno alla persona. La sofferenza, il dolore e la prostrazione di chi ha subito un importante trauma dal punto di vista psicologico, per un fatto illecito, richiamava la necessità di fare qualcosa oltre il già esistente, dal punto di vista psicologico-giuridico, ovvero il tentativo di quantificare il risarcimento emotivo a questo tipo di vittime. Le Linee Guida dell'Ordine degli Psicologi del Lazio hanno, dunque, avuto un obiettivo, al momento raggiunto, aiutare a produrre valutazioni legate ad una maggiore oggettività nel formulare punteggi - da parte del consulente tecnico o comunque dell'esperto - e di conseguenza maggiori garanzie per gli attori del procedimento giudiziario; per le vittime in quanto potranno essere risarcite seguendo criteri scientificamente più condivisibili, a prescindere dalla presenza o meno del danno psichico, per le compagnie assicurative perché potranno confrontarsi, attraverso i loro consulenti, con dati certi e definiti.

L'impianto delle Linee Guida è particolarmente articolato, si sviluppa attraverso alcune definizioni di personalità, di danno psichico, esistenziale e morale, viene affrontata e indicata la metodologia più appropriata, nonché il concetto di diagnosi, fino ad arrivare ad un modello di schema di relazione e alla proposta di un quesito specifico che tenga conto appunto della quantificazione di

questo tipo di danno. Dopo aver definito nei particolari la quantificazione del Danno da pregiudizio esistenziale e del Danno Psichico in assenza di lesioni encefaliche, il protocollo fornisce 129 riferimenti giurisprudenziali e oltre 200 riferimenti bibliografici specifici.

Proprio per meglio comprendere il lavoro effettuato, non potendo pubblicare l'intero documento per motivi di spazio, riportiamo per esteso la Premess e, l'Introduzione alle Linee Guida e, di seguito, una sintesi delle due quantificazioni.

LINEE GUIDA PER L'ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE PSICOLOGICO-GIURIDICA DEL DANNO BIOLOGICO-PSICHICO E DEL DANNO DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE. *PREDISPOSIZIONE DI UNA SPECIFICA TABELLA DEL DANNO PSICHICO E DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE*

PREMESSA

In seguito alla necessità di confronto e di aggiornamento tra esperti in materia di danno alla persona, considerata anche la mancanza di quantificazione e la scarsa chiarezza tuttora esistente sull'accertamento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha conferito l'incarico per la stesura del documento "Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del Danno biologico-psichico e del Danno da pregiudizio esistenziale" ai colleghi Paolo Capri (coordinatore), Anna Maria Giannini ed Emanuela Torbidone, ai medici legali Simona Del Vecchio e Fabrizio Iecher e agli avvocati Gianmarco Cesari e Luigi Viola.

L'elaborazione di linee guida e di quantificazione del danno non patrimoniale deve essere considerata anche come supporto alle attività professionali degli psicologi e dei consulenti, correlata alla buona prassi in materia, con l'obiettivo di colmare una lacuna legata alla difficoltà di fornire una quantificazione anche alle problematiche psicologico-cliniche insorte in seguito a fatti e avvenimenti illeciti.

Infine, lo scopo è dunque quello di rendere maggiormente obiettiva la valutazione anche in funzione di chi subisce un trauma e un danno, con le conseguenti ricadute giudiziarie.

INTRODUZIONE

Il danno psichico ed il danno da pregiudizio esistenziale devono essere risarciti, quali danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.

Pur essendo pacifico il risarcimento di tale danno (da ultimo, si veda Cassazione civile 13547/2009[1]), non è chiaro come si possa procedere alla sua quantificazione, in modo tale da assicurare l'integralità del risarcimento (Cass. civ. SS.UU. 26972/2008[2]), il rispetto della vittima e la solidarietà verso la stessa, ex art. 2 Cost.)

Ad oggi, nonostante la continua evoluzione giuridica e sociale del sistema risarcitorio italiano, persiste in una concezione esclusivamente medico legale del danno alla persona, mentre ai fini di un completo ed esauriente accertamento del danno non patrimoniale è necessaria anche una indagine diagnostica valutativa a carattere specialistico psicologico forense e soltanto in caso di accertata patologia psichica anche psichiatrico forense.

Infatti il medico legale e lo psichiatra forense sono competenti per l'accertamento a carattere clinico medico e non psicologico del danno alla persona, in particolare in presenza di evidenti patologie psichiche; lo psicologo forense è, invece, lo specialista più idoneo per la valutazione del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, avendo fra le sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e i test appropriati, ai fini dell'accertamento e la valutazione del danno (come consentito e disposto dall'art.1 della legge n° 56/89).

In considerazione di ciò, si auspica il conferimento di incarichi ad esperti in psicologia giuridica, sia nelle consulente tecniche disposte dal tribunale, sia nel settore assicurativo.

Le attuali tabelle medico legali (per le invalidità permanenti superiori al 15%) non possono ritenersi utili a tal fine, perché concepite per il danno di tipo fisico e non psichico, che presenta aspetti e dinamiche del tutto diverse; neanche sono utili quelle ministeriali per i danni c.d. micro permanenti in ambito rc auto, perché inidonee a cogliere i profili lesivi della psiche e delle conseguenze sugli aspetti dinamico relazionali comuni e non

---

[1] Per Cassazione civile, 13547/2009, in *Altalex Massimario*, 32, 2009, il danno psichico è la compromissione patologica della integrità psichica. Nessuno <<*ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per se un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa*>>.

[2] Afferma Cassazione civile, SS.UU. 26972/2008, in *Resp. civ.*, 1, 2009, che <<*il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre*>>

comuni a tutti (in questo senso, Cassazione civile 11048/2009[3]).
Lo stesso Legislatore, d'altronde, con il D.p.r. 37/2009, nel richiedere anche il risarcimento da sofferenza e da turbamento dello stato d'animo, oltre a quello biologico, indica proprio agli interpreti di non tralasciare i profili psichici, ricadenti pure sulla vita quotidiana.
Il danno psichico, coerentemente con la lettera dell'art. 1223 c.c., richiede il risarcimento come:

- lesione dell'integrità psichica;
- conseguenti mancate utilità non patrimoniali.

La tabella del danno psichico e da pregiudizio esistenziale costituisce un utile ed indispensabile strumento scientifico a carattere pluridisciplinare per la valutazione del danno alla persona; l'uso deve riguardare consulenze tecniche interdisciplinari e in particolare quelle a carattere specialistico psicologico forense per il loro riconosciuto valore di scienza e nelle situazioni in cui tale danno è dedotto, anche a prescindere dalla lesione del soma.
Le tabelle intendono raggiungere l'obiettivo di costituire uno strumento a carattere generale per una uniformità di trattamento valutativo delle vittime in base all'esame psicologico e psicodiagnostico, fermo restando il valore indicativo e orientativo della tabella medesima, essendo il danno psichico e da pregiudizio esistenziale anche nella sua componente percentualizzabile, contrassegnato da una variabilità individuale, soggettiva e personale; in questo modo si rispetterà il disposto dell'articolo 3 della Costituzione sia inteso come legge uguale per tutti e sia come divieto di trattare in modo diseguale situazioni giuridiche eguali.
La valutazione tabellare si riferisce alle conseguenze psichiche ed esistenziali che il danno, in qualità di conseguenze traumatiche, ha causato sia alle vittime sia ai familiari, con particolare indagine valutativa estesa al nucleo familiare, sia sugli eventuali aspetti patologici psichici, sia sempre sulle alterazioni della personalità e dell'assetto psicologico, sulle alterazioni nelle relazioni familiari e affettive e sulle attività realizzatrici.

QUANTIFICAZIONE DANNO DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE

Il criterio di quantificazione che proponiamo parte dalla suddivisione del danno in fasce di gravità. Sono state individuate cinque diverse fasce corrispondenti ad altrettanti intervalli percentuali. Il criterio di attribuire un valore in punti percentuali ad una determinata configurazione del disagio esistenziale è in linea con l'obbiettivo della personalizzazione del danno.
Danno lieve (6- 15%): lieve alterazione dell'assetto psicologico, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici.
Danno moderato (16-30%): moderata alterazione dell'assetto psicologico, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici
Danno medio (31-50%): media alterazione dell'assetto psicologico, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici
Danno grave (51-75%): grave alterazione dell'assetto psicologico e della personalità, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici
Danno gravissimo: (76-100%): gravissima alterazione dell'assetto psicologico e della personalità, delle relazioni familiari-affettive e delle attività realizzatrici
Il criterio per valutare il livello di gravità dei pregiudizi esistenziali non può essere perfettamente standardizzato, e riteniamo che i parametri per stabilire quando un turbamento avvenuto in una singola area possa essere definito lieve, piuttosto che grave o gravissimo, può essere solo di natura descrittiva e su scala ordinale, prendendo in considerazione l'evento traumatico, le informazioni cliniche, anamnestiche, testologiche, documentali e verificando quali siano le funzioni mentali e relazionali divenute carenti, assenti, o negative a seguito del trauma

Di seguito vengono proposte alcune indicazioni valutative inerenti: 1) la personalità e l'assetto psicologico; 2) le relazioni familiari e affettive; 3) le attività realizzatrici.

Assetto psicologico e Personalità – Indicazioni Valutative

E' importante considerare il funzionamento psicologico nell'ambito di un ipotetico continuum che va da un funzionamento psicologico non alterato e funzionale, ad un funzionamento sconvolto e modificato rispetto al periodo precedente all'evento traumatico. Esso interessa le modificazione della personalità e dell'assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine psichica e corporea. Si tratta di valutare l'alterazione "dell'equipaggiamento" mentale successivamente all'evento traumatico e alla sofferenza psichica.

Relazioni familiari e affettive – Indicazioni Valutative

Gli episodi traumatici e i reati sono **eventi non normativi e non scelti** che possono produrre situazioni di stallo o alterare in modo peggiorativo il funzionamento familiare. La famiglia deve essere intesa come entità relazionale complessa, costituita da più sottosistemi: la coppia, il sistema genitoriale, il sistema filiale e il sistema allargato (nonni-nipoti). La valutazione in questa area riguarda un continuum ipotetico che va da un funzionamento

[3] In *Altalex Massimario*, 26, 2009

relazionale valido e adeguato a un tipo di relazione non funzionale e sconvolto rispetto al periodo precedente all'evento traumatico.
Le variabili che devono essere prese in considerazione per la valutazione del danno in questa area sono:
- la morte o malattie che danneggiano gravemente la relazionale con il familiare coinvolto nell'illecito.
- la gestione dei ruoli e dei sottoinsiemi familiari, ossia i confini dei sottosistemi, il mantenimento dei ruoli interpersonali, le funzioni di controllo e responsabilità all'interno del nucleo familiare.
- la qualità degli scambi relazionali e affettivi, ossia la gamma dei sentimenti, la reattività affettiva reciproca, l'empatia rispetto ai bisogni affettivi e concreti dei membri, capacità di concordare obiettivi e regole, la capacità di comunicazione e la capacità di risolvere i conflitti.

Attività realizzatici – Indicazioni Valutative

Per attività realizzatrici si intendono quelle aree operative e/o relazionali nelle quali la persona tende a realizzare sé stessa; si tratta di attività che solitamente sono scelte dal soggetto come espressione della propria personalità e, in quanto sostegno narcisistico, hanno un significato fortemente simbolico. Le attività realizzatrici possono essere così suddivise:

- Attività di riposo
- Attività ricreative
- Relazioni Sociali
- Attività autorealizzatrici

Attività di riposo

Si tratta di alterazioni che impediscono lo svolgimento delle abituali attività di riposo in tempi sufficienti per potersi riposare. Si tenga presente che anche alterazioni nel senso opposto (eccessivo bisogno di riposare o eccessiva sonnolenza) sono considerate delle alterazioni in senso peggiorativo, in quanto interferiscono con il funzionamento psico-sociale della persona. Per attività di riposo non si intende soltanto il sonno, ma anche quei passatempi che richiedono un basso livello di attivazione fisica e mentale, come la visione di un film o la lettura di un libro.

Le alterazioni alle attività di riposo possono essere causata da:

- rumori disturbanti
- dolore fisico
- dissonie (insonnia, iper sonnia, narcolessia)
- parasonnie (sonnambulismo, sonniloquio, disturbo da incubi notturni, disturbo da terrore notturno, enuresi notturna, bruxismo, parasonnie NAS, ecc.)
- disturbo del ritmo circadiano
- altro

Attività ricreative

I passatempi e le attività ricreative che devono essere valutate sono quelle che richiedono un certo grado di attività fisica e mentale; alcune attività ricreative possono essere relativamente isolate (pittura, modellismo, ecc.), ma richiedono comunque un coinvolgimento attivo con l'ambiente e producono qualcosa di concreto e tangibile.

Relazioni sociali

L'uomo è un "animale sociale" e le relazioni con i pari rivestono un ruolo importante nel suo sviluppo e nel suo equilibrio psichico. Nell'infanzia le relazioni tra i bambini sono solitamente strumentali e secondarie rispetto al ruolo più centrale del rapporto con i genitori, mentre iniziano ad essere davvero vitali per la crescita durante l'adolescenza. Non devono essere considerati nella valutazione le relazioni con persone che hanno rapporti di parentela o hanno un rapporto professionale con la persona in esame (medici, educatori, ecc.).

Attività autorealizzatrici

Questa area è la più ampia e complessa nella quale rientrano diverse aree operative, tra cui quella sessuale, lavorativa, la progettualità, le aspettative e le "chance". Vengono illustrate di seguito solo quelle più frequenti.
Attività sessuale: l'attività sessuale ha particolare importanza e deve essere intesa nell'ambito di un ipotetico continuum dove da un lato è svolta all'interno di un rapporto d'amore, dall'altro può essere utilizzata in maniera strumentale, ossia quando serve a sostenere i propri sentimenti di potenza: nell'uomo questi sentimenti e vissuti hanno a che vedere con la potenza esercitata in maniera palese; nella donna invece i vissuti di potenza sono mascherati dalla seduttività. **L'alterazione all'attività sessuale può avere cause psicologiche o organiche come: grave invalidità, d**isturbo da desiderio sessuale, avversione sessuale, disturbo dell'eccitazione sessuale, disturbo dell'erezione, disturbo dell'orgasmo, dispareunia, vaginismo, ecc.
Ambito lavorativo: nell'adulto il lavoro è una delle più importanti aree di autorealizzazione e di espressione della propria personalità. Il termine "ambito" lavorativo va inteso in senso ampio ed include qualsiasi attività dell'individuo rivolta alla produzione di reddito (lavoro dipendente, libero professionale, artigianale, imprenditoriale, ecc.), tuttavia non riguarda il danno dal punto di vista della perdita economica, ma da quello della realizzazione dell'individuo: la limitazione della capacità lavorativa induce infatti vissuti di menomazione e perdita della virilità, con spunti depressivi e/o paranoidei. Nel bambino l'attività lavorativa

trova corrispondenza nelle attività scolastiche, mentre nell'infante trova corrispondenza nelle attività ludiche e di gioco.

QUANTIFICAZIONE DANNO PSICHICO IN ASSENZA DI LESIONI ENCEFALICHE[4]

E' necessario precisare che nessuna categoria di disturbo mentale è totalmente distinta, così come gli individui affetti dalla stessa menomazione psichica possono essere tutti simili sotto il profilo reattivo-comportamentale, in quanto la menomazione potrà dare origine a fattispecie lesive di diverso fenotipo. Pertanto, nella valutazione e quantificazione percentuale del danno psichico conseguente ad eventi traumatici, è importante comprendere sia il grado di compromissione funzionale sia come questo influenzi le capacità della persona (capacità legali, responsabilità, invalidità etc.)

Criteri per distinguere tra i diversi livelli di gravità

I criteri da utilizzare, per distinguere tra i diversi livelli di gravità, sono i seguenti:

a) l'entità della sintomatologia: in particolare nei disturbi dell'umore e nei disturbi d'ansia è necessario valutare con attenzioni il numero degli episodi depressivi, maniacali, ipomaniacali o ansiosi;
b) la compromissione del funzionamento socio-lavorativo;
c) il funzionamento dell'Io e l'esame di realtà;
d) il livello evolutivo dei meccanismi di difesa utilizzati;
e) l'identità e il tipo di "confini" tra sé e gli altri (rigidi, assenti, labili, ecc.).

Questi cinque criteri devono essere valutati dapprima singolarmente e successivamente nella loro complessiva valenza per poter formulare un'adeguata stima del livello di compromissione psichica; può accadere, ad esempio, che uno o due criteri possano essere solo parzialmente soddisfatti, ma questo non va a diminuire la gravità della compromissione se nella valutazione complessiva essa risulta gravemente compromessa. I disturbi al di sotto della percentuale del 5% non verranno considerati nel computo valutativo, dovendosi almeno raggiungere tale percentuale per poter parlare di danno psichico. Inoltre, si è ritenuto di dividere in classi la percentuale valutativa, anche sulla scorta delle condivisibili indicazioni fornite dall'AMA (American Medical Association)[5], maggiormente testate, adottate e riconosciute per la loro validità applicativa e scientifica a livello internazionale da vari decenni (cfr. Tabella pag. 6).

Di seguito è riportata una lista dei disturbi psichici tenendo conto della nosografia proposta dal DSM-IV TR e dei criteri individuati per valutare il livello di compromissione[6]. Con tabella separata, vista la loro peculiarità, vengono presentate le quantificazioni del danno psichico correlate ai disturbi di personalità.

Nel caso di disturbi psichici non presenti nell'elenco sottostante, per una giusta quantificazione, è necessario:

- fare riferimento ai cinque criteri individuati per valutare il livello di gravità
- individuare, tra le sindromi elencate, quella simile con criterio analogico.

Eventi come il mobbing, il burn-out, il lutto patologico, lo stalking, ecc. non sono citati in tabella poiché essi non sono disturbi psichici ma sono "fenomeni" che, a seconda dei casi, possono produrre o meno pregiudizi esistenziali e/o alterazioni psicopatologiche che possono essere classificate secondo la nosografia proposta dal DSM-IV TR.

CLASSE II - Sindromi lievi (6-15%)

Disturbi d'Ansia
Fobia Specifica
Fobia Sociale
Disturbo d'Ansia NAS
Disturbo dell'adattamento
Disturbo post-traumatico da stress lieve o in remissione parziale
Disturbo Acuto da Stress
Disturbo d'Ansia Generalizzato
Disturbo Ossessivo-Compulsivo lieve

Disturbi dell'Umore
Disturbo Depressivi maggiore con episodio singolo
Disturbo Distimico
Disturbo Bipolare I, episodio singolo
Disturbo dell'Umore NAS

Altri Disturbi
Amnesia dissociativa (episodio singolo)
Fuga dissociativa (episodio singolo)
Disturbo ipocondriaco
Disturbo di somatizzazione
Disturbo somatoforme indifferenziato
Disturbo di dimorfismo corporeo
Disturbo algico
Disturbo di conversione
Sindrome psicomotoria

[4] Si è ritenuto di non dover affrontare la quantificazione del danno psichico in presenza di lesioni encefaliche trattandosi di valutazioni prevalentemente medico-specialistica.

[5] Guide sto the Evaluation of Permanent Impairment (Classes of Impairment Due to Mental and Behavioral Disorders), 6^ edition, AMA press, 2008.

[6] Alcune disturbi psichici sono presenti in più Classi poiché quello che cambia è il livello di gravità, pertanto non devono essere considerate delle ripetizioni.

CLASSE III - Sindromi moderate (tra 16% - 40%)

Disturbi d'Ansia
Fobia Sociale
Disturbo da Attacchi di Panico con o senza agorafobia
Disturbo Ossessivo-Compulsivo
Disturbo post-traumatico da stress
Disturbo d'Ansia NAS
Disturbo Acuto da stress
Disturbo d'Ansia Generalizzato
Disturbi dell'Umore
Disturbo Depressivo maggiore episodio singolo con manifestazioni psicotiche
Disturbo Depressivo maggiore ricorrente
Disturbo Distimico
Disturbo Bipolare I, episodio singolo con manifestazioni psicotiche
Disturbo Bipolare I con episodi ricorrenti
Disturbo Bipolare II
Ciclotimia
Disturbo dell'Umore NAS
Altri Disturbi
Disturbo Ipocondriaco
Disturbo di dimorfismo corporeo
Disturbo Schizoaffettivo
Disturbo Psicotico Breve
Fuga Dissociativa
Amnesia Dissociativa (episodi ricorrenti)
Fughe dissociative
Disturbo di Depersonalizzazione

CLASSE IV - Sindromi gravi (tra 41% - 80%)

Disturbi d'Ansia
Disturbo Post-Traumatico da Stress
Disturbo d'Ansia NAS
Disturbo Ossessivo-Compulsivo
Disturbo d'Ansia Generalizzato

Disturbi dell'Umore
Disturbo depressivo maggiore ricorrente
Disturbo Bipolare I con episodi ricorrenti
Disturbo Bipolare II
Ciclotimia
Disturbo dell'Umore NAS
Altri Disturbi
Disturbo ipocondriaco
Disturbo di dimorfismo corporeo
Disturbo Schizoaffettivo
Disturbo Psicotico Breve
Fughe Dissociative
Amnesie Dissociative (episodi ricorrenti)
Disturbo di Depersonalizzazione

CLASSE V - Sindromi gravissime (> 80%)

Disturbo Schizoaffettivo
Fughe dissociative
Disturbo dissociativo dell'identità
Disturbo di Depersonalizzazione
Sindromi in cui sono prevalenti modalità di funzionamento psicotico.

Disturbi di Personalità

Traumi o esperienze traumatiche, specialmente se avvenute in età evolutiva, possono produrre alterazioni psicostrutturali che possono configurarsi come dei veri e propri disturbi di personalità. Il DSM IV –TR propone, nell'asse II, ben 11 distinzioni e ne descrive altre due nell'appendice (disturbo depressivo di personalità e disturbo passivo-aggressivo di personalità). Nel proporre una quantificazione di questi disturbi si è ritenuto opportuno ricorrere alle teorie di Kernberg che identifica tre grandi organizzazioni di personalità (nevrotica, borderline, psicotica). Coniugando il DSM e le teorie di Kernberg è possibile rappresentare il livello di gravità dei disturbi di personalità nel seguente modo:

Organizzazioni di personalità -Kernberg- DSM-IV TR - (%)

Organizzazioni Nevrotiche: (% 15-30)

Disturbo Ossessivo-Compulsivo
Disturbo Dipendente
Disturbo Evitante
Disturbo Depressivo
Disturbo Passivo-Aggressivo

Organizzazioni Borderline: (% 31-60)

Disturbo Borderline
Disturbo Antisociale
Disturbo Narcisistico
Disturbo Istrionico

Organizzazioni Psicotiche: (% >60)

Disturbo Paranoide
Disturbo Schizotipico
Disturbo Schizoide

Per l'intero documento si rinvia al sito dell'**Ordine degli Psicologi del Lazio** o dell'**Associazione Italiana di Psicologia Giuridica** (**www.aipgitalia.org**)

TABELLA:

Classi AMA	**Danno Psichico Criteri AMA**	**Danno Psichico Criteri Ordine Psicologi del Lazio**
Classe I 0-5%	Nessun pregiudizio per le attività quotidiane, comportamento sociale adeguato, capacità di concentrazione normale, adattamento normale. Tale condizione non comporta danno alla persona	Non è presente nessuna sintomatologia e nessun disagio nel funzionamento sociale o familiare o lavorativo. L'identità è coesa e l'esame di realtà è integro. Il funzionamento dell'Io è conservato.
Classe II 6-15%	Lieve pregiudizio, compatibile comunque con l'esecuzione della maggior parte delle attività precedenti.	La sintomatologia è lieve, ed è presente un lieve disagio nel funzionamento sociale o familiare o lavorativo. L'identità è coesa e l'esame di realtà è integro. Il funzionamento dell'Io è complessivamente conservato. I meccanismi di difesa utilizzati per far fronte alla angosce depressive, persecutorie o confusionali sono, solitamente, evoluti e maturi: rimozione, repressione, spostamento, formazione reattiva, razionalizzazione, introiezione, intellettualizzazione, identificazione, altruismo, sublimazione, umorismo, ascetismo, annullamento retroattivo, sessualizzazione, isolamento dell'affetto, anticipazione
Classe III 16-40%	Moderato pregiudizio compatibile solo con l'esecuzione di alcune delle attività precedenti.	La sintomatologia è di media entità, ed è presente un disagio clinicamente significativo che si ripercuote negativamente sul funzionamento sociale, familiare e/o lavorativo. I confini tra sé e gli altri possono essere instabili. Il funzionamento dell'Io è irregolare e incostante con difficoltà nella gestione degli impulsi. L'esame di realtà è presente, ma compromesso per alcuni aspetti. I meccanismi di difesa utilizzati per far fronte alle angosce depressive, persecutorie o confusionali si alternano tra arcaici ed evoluti.
Classe IV 41%-80%	Grave pregiudizio, con limitazione significativa del'esecuzione delle attività precedenti.	La sintomatologia è di grave entità, con una compromissione altrettanto grave del funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree importanti per la vita dell'individuo. Il funzionamento dell'Io è intermittente e irregolare con difficoltà nel controllare gli impulsi. L'esame di realtà è generalmente compromesso, ma può essere episodicamente presente . I meccanismi di difesa utilizzati per far fronte alle angosce depressive, persecutorie o confusionali si possono alternare tra arcaici ed evoluti, ma prevalgono quelli arcaici come scissione, proiezione, idealizzazione e svalutazione primitive, negazione, acting-out.e.
Classe V >80%	Gravissimo pregiudizio, con impossibilità per l'esecuzione delle attività precedenti.	La sintomatologia è di gravissima entità, con una compromissione altrettanto grave del funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree importanti per la vita dell'individuo. Si riscontra mancanza del senso di continuità dell'identità, con una frammentazione dell'Io e perdita delle funzioni principali. L'esame di realtà è compromesso. I meccanismi di difesa sono arcaici e primitivi: scissione, identificazione proiettiva, proiezione, diniego, dissociazione, idealizzazione, acting-out, somatizzazione, regressione, fantasia schizoide

NUOVE NORME PROCESSUALI PER L'INCARICO AL CTU ED ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.

di

Pompilia Rossi

Avvocato, Foro di Roma
Eesperta in diritto di famiglia e diritto minorile

La legge 18 giugno 2009 n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", ha apportato rilevanti modifiche al codice di procedura civile, nell'intento di perseguire finalità di razionalizzazione, semplificazione e speditezza del processo civile. La volontà del legislatore è chiara: pervenire ad uno snellimento delle attività processuali per una più rapida definizione dei giudizi, garantendo l'attuazione del principio costituzionale di "ragionevole durata del processo".

Il provvedimento – molto articolato per la verità – prevede un piano industria per la pubblica amministrazione (norme volte a favorire efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa) nonché, per quanto attiene al settore giuridico, una delega al governo per la semplificazione dei procedimenti civili e per l'adozione di norme introduttive della mediazione e conciliazione in materia civile e commerciale.

Per quel che riguarda la riforma del processo civile sono state introdotte rilevanti novità tra cui l'ampliamento delle competenza del Giudice di Pace, l'abbreviazione di alcuni termini processuali e l'inserimento di norme a maggior tutela dell'attività difensiva, l'introduzione di un procedimento sommario di cognizione per i giudizi in cui il Tribunale giudica in comparizione monocratica. Tutte norme, come si vede, finalizzate a "snellire" (o cercare di farlo) i tempi del processo civile; in questa sede è opportuno esaminare la novella relativa agli artt. 191 cpc (nomina del consulente tecnico) e 195 cpc (processo verbale e relazione): in tema, quindi, di nomina del CTU e svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 191 cpc

TESTO ANTE RIFORMA:

191. Nomina del consulente tecnico.
Nei casi di cui all'art. 61 e seguenti il Giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

TESTO POST RIFORMA:

191.Nomina del consulente tecnico.
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 195 cpc

TESTO ANTE RIFORMA:

195. Processo verbale e relazione.
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

TESTO POST RIFORMA:

195. Processo verbale e relazione.
Delle indagine del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in

cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Le modifiche apportate agli articoli 191 cpc e 195 cpc recepiscono alcune prassi già convalidate presso molti Tribunali. In primo luogo, al fine di instaurare il contraddittorio anche in merito al contenuto dei quesiti che saranno sottoposti al CTU, si prevede che il Magistrato, qualora ravvisi la opportunità di avvalersi di un consulente, provveda, con la ordinanza con cui si pronuncia sulle richieste istruttorie delle parti o con ordinanza successiva (es. in sede di richiesta di modifica ex art. 709 ter cpc), alla nomina del consulente ed alla **contestuale formulazione dei quesiti** fissando l'udienza per il conferimento dell'incarico e per il giuramento.
La formulazione dei quesiti viene dunque **anticipata** al momento della emissione della ordinanza ammissiva della consulenza tecnica.
Inoltre – e ritengo sia la modifica che andrà ad incidere maggiormente sulla attività dei consulenti e sulla dinamica peritale – con la novella dell'ultimo comma dell'art. 195 cpc, si è voluto **anticipare** il momento del contraddittorio tra il CTU ed il consulente di parte, prevedendo che, all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, il Magistrato fissi ben tre termini distinti:
a)- primo termine entro il quale il CTU dovrà trasmettere una copia della consulenza alle parti costituite (intendendosi consulenti di parte o, in mancanza, parti del processo);
b)- secondo successivo termine, entro il quale le parti devono trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione;
c)- terzo ed ultimo termine entro il quale il CTU deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una valutazione sintetica su tali osservazioni.
In tale modo si dovrebbe evitare, nell'ottica "accelerativa" della novella, la fissazione di una udienza destinata unicamente a concedere alle parti un termine per esaminare la relazione; quando si terrà l'udienza successiva a quella del conferimento dell'incarico al CTU, quindi, le parti avranno non solo già formulato le loro eventuali controdeduzioni sul contenuto della relazione, ma il CTU avrà anche fornito una risposta in merito a tali controdeduzioni all'interno della relazione finale.
Si evince che l'elaborato peritale definitivo che sarà depositato dal CTU sarà il frutto di un confronto già espletato tra le parti (ed i loro consulenti) e il CTU, sulla base di una relazione "provvisoria" che il consulente è tenuto a trasmettere entro il primo dei termini conferiti dal Magistrato.
A questo punto non possiamo esimerci da alcune riflessioni.
A prescindere dall'intento acceleratorio della novella, la concreta attuazione degli articoli citati non comporta automaticamente l'abbreviazione dei tempi dell'espletamento di una consulenza.
Ciò per vari ordini di motivi: a)- per la necessità di una redazione di doppia consulenza (quella provvisoria e quella definitiva); b)- diventa determinante la solerzia e la diligenza del CTU e delle parti nel rispettare pedissequamente la sequenza cronologica degli adempimenti (si pensi alla violazione anche solo di uno dei termini previsti che condurrebbe allo slittamento dei termini successivi e ad un rinvio della udienza); c)- i tempi inevitabilmente lunghi tra la udienza di conferimento dell'incarico peritale a quella successiva (nella necessità di concedere adeguato tempo per l'adempimento dei tre termini e delle incombenze previste).
Ulteriore osservazione è che con tale novella si vuole garantire il principio del contradditorio all'interno delle operazioni peritali conferendo ruolo sempre più preminente alle funzioni ed alla attività dei consulenti di parte (si pensi al fatto che nella relazione definitiva il CTU dovrà dare contezza delle osservazioni di tali consulenti). Ciò conduce ad un evitabile corollario e cioè la necessità di garantire la presenza di tali consulenti in ogni momento dell'espletamento della consulenza (con inevitabili ripercussioni in ordine, ad es., alla impossibilità di uno di essi a presenziare ad un incontro): ciò presuppone l'osservanza di regole e/o norme di comportamento, anche formali, attualmente del tutto inesistenti. Mi riferisco espressamente alla mancanza di un protocollo della attività svolta nell'ambito peritale, argomento più volte oggetto di esame e discussione sia da parte dei consulenti che di noi legali.
Ulteriore argomento di interesse per gli operatori è la efficacia temporale della novella: nessun problema per l'applicazione a quei giudizi promossi successivamente alla entrata in vigore della norma (giugno 2009 previsto espressamente dall'art. 58 della legge), mentre qualche perplessità sorge per l'applicabilità nei giudizi già in corso a tale data. Non si ha infatti una uniformità di comportamento da parte dei Magistrati: nel Tribunale di Ro-

ma, ad esempio, alcuni giudici istruttori la applicano solo ai giudizi iscritti a ruolo successivamente a giugno 2009, altri anche a quelli in corso a tale data ma in cui l'incarico al CTU sia successivo, altri ancora continuano ad utilizzare una sorta di prassi "intermedia" e cioè quella di fissare una udienza di esame della consulenza, dopo aver concesso al CTU il termine di deposito dell'elaborato ed alle parti un termine successivo per il deposito di eventuali controdeduzioni e memorie.

Le perplessità che inevitabilmente suscita una novella di tal tipo (quale la riflessione che il principio del contraddittorio, principio prettamente processualistico è applicato ad una indagine tecnica che ha aspetti e finalità ben diversi) nascono anche dalla consapevolezza che essa rappresenta comunque una misura parziale, quando invece da più parti – avvocati, magistrati, ausiliari di questi ultimi e quindi consulenti tecnici – si è segnalata da tempo la necessità di una riforma organica all'intero sistema processuale in grado di adottare efficaci strumenti di tutela delle diverse posizioni nel rispetto della specificità della funzione e professionalità di ciascuna di esse.

IL DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA E LA VULNERABILITÀ DELLE VITTIME

di

Paolo Capri *
Maria Emanuela Torbidone **

**Presidente AIPG*
Docente di Psicologia Giuridica, Università Europea di Roma
Comitato formazione Albo CTU e Periti Ordine degli Psicologi del Lazio

***Psicologa Forense – Psicoterapeuta*
Albo CTU Tribunale di Teramo
Componente Esperto AIPG

Il risarcimento del danno psichico è ormai riconosciuto un diritto individuale esercitabile in ambito privatistico ed è stato legittimato da tempo dalla Suprema Corte che lo fa discendere dalla nostra Costituzione (artt. 2 e 32). E' fatto notorio che per ottenere il risarcimento integrale di un danno psichico è necessario dimostrare, oltre all'esistenza del danno, il rapporto di causa-effetto tra l'evento traumatico e il danno.

E' ormai consolidato che il disturbo mentale ha una eziologia multifattoriale in cui la biologia personale, il contesto sociale e quello culturale sono co-determinanti nello sviluppo di una psicopatologia. Il fatto che il danno psichico sia multifattoriale e prodotto da più concause spesso è utilizzato come elemento per "smontare" il nesso causale e misconoscere il danno psichico; infatti, le obiezione che sovente vengono formulate di fronte alla richiesta di risarcimento di danno psichico sono principalmente due:

1. il disagio psichico presentato dal soggetto non può essere imputato all'illecito in quanto già **pre-esistente,** di conseguenza verrebbe a mancare il nesso causale e la richiesta di risarcimento non avrebbe fondamento;
2. Il disagio psichico è prodotto e/o amplificato da una **vulnerabilità psichica** precedente all'illecito e quindi, secondo tale argomentazione, il risarcimento andrebbe decurtato.

Alla luce di queste obiezioni, il presente lavoro si focalizza su due aspetti centrali nella costruzione del nesso causale:

- il reato come evento psicosociale stressante;
- la vulnerabilità psicologica della vittima e la sua personalità.

Solo negli ultimi cinquant'anni gli eventi stressanti sono stati oggetto di ricerca scientifica; tuttavia, numerosi clinici avevano già osservato, nella propria pratica professionale, un rapporto apparentemente non casuale tra eventi di vita e l'insorgenza di alcune malattie somatiche e psicologiche. Infatti, per chi lavora tutti i giorni con la "salute mentale", è difficile pensare che l'uomo possa passare incolume attraverso un contesto sociale/relazionale/familiare soggetto a continui cambiamenti (traumatici e non) e con il quale interagisce e stabilisce legami affettivi e relazionali. Numerosi studi di psicosomatica hanno ampiamente illustrato che l'individuo reagisce agli stimoli psicosociali con reazioni di tipo comportamentale e modificazioni dell'omeostasi interna che coinvolgono il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino e il sistema immunitario. L'unità corpo-psiche viene spesso paragonata, in psicosomatica, a un "corpo elastico". I corpi elastici hanno la capacità di riprendere la forma iniziale quando vengono deformati da una forza esterna; tuttavia, se la forza applicata è eccessiva oppure se il corpo in questione è particolarmente fragile la deformazione può divenire duratura, in casi estremi si può giungere anche a una rottura. L'evidenza empirica di quanto affermato ha portato nei decenni scorsi al fiorire di numerose ricerche per precisare i rapporti intercorrenti tra eventi esistenziali e sviluppo della ma-

lattia. La ricerca in questo settore ha prodotto alcune scale di valutazione[7] che permettono di attribuire un "peso" agli eventi stressanti. Attualmente le scale normative più conosciute e utilizzate in ambito forense sono la "*Social Readjustment Rating Scale - - SRRS*"[8]; Holmes e Rahe, e la "*Interview for Recent Life Events – IRLE"*[9] ideata da Paykel e suoi collaboratori. Queste scale vengono spesso utilizzate con lo scopo di applicare un coefficiente per decurtare il risarcimento del danno psichico (Buzzi e Vanini, 2001)[10]. Riteniamo che l'applicazione di queste scale nel contesto forense sia forzato e non tiene conto dei seguenti limiti:

- le voci rappresentate nelle scale sono una lista di eventi che si focalizzano principalmente su una vita "mediamente normale" e contemplano voci come "Matrimonio", "Inizio della Scuola", "Partenza di un Figlio per il Servizio di Leva", "Rottura con il Partner", ecc.;
- queste scale rappresentano solo una parte dei possibili eventi stressanti che una persona può incontrare nel corso della propria vita e non sono assolutamente esaustivi: ad esempio, nella scala elaborata da Paykel la voce "*Morte di un figlio*" occupa il primo posto, mentre è "curioso" che al primo posto della scala elaborata da Holmes e Rahe vi sia la voce "*Morte di un coniuge*": come a sottolineare che anche per gli stessi autori sia stato "i*mpensabile*" pensare all'evento "*morte di un figlio;*
- solo alcune voci fanno esplicito riferimento alla possibilità di essere vittima di un illecito o un reato e solitamente sono generiche come "Causa Legale". Ad esempio, sarebbe riduttivo assimilare il mobbing e la costrizione organizzativa alla voce "*Conflitto con il capo o collaboratori*"; inoltre, è estremamente differente subire una "ingiusta"carcerazione rispetto all'essere "giustamente" incarcerato perché autore di un reato;
- non sono rintracciabili all'interno delle scale numerosi reati come l'essere vittima di violenza sessuale, di pedofilia, di mobbing, ecc.. Si tratta di scale che elencano eventi comuni, ma è risaputo che gli illeciti non sono comuni ed escono dall'ordinario della vita quotidiana;
- inoltre, è opportuno evidenziare in questa sede che nei reati e negli illeciti è presente un forte vissuto di ingiustizia e "cattiveria" che aumenta l'impatto patogeno dell'evento. Ad esempio, per quanto dolorosa possa essere la morte di un figlio cambia il vissuto se la morte è stata causata da responsabilità altrui (errore medico, sinistro stradale, ecc.) oppure da cause naturali.

Queste scale sono uno strumento che non può essere applicato in modo rigido al contesto forense italiano, ma hanno il pregio di evidenziare l'impatto patogeno degli eventi da tematiche di **lutto e perdita, sia reale** (morte di un figlio, morte di un coniuge, ecc.) **che simbolico** (licenziamento, tracollo economico, ecc.).

Gli "eventi di vita" sono diventati parte integrante del sistema diagnostico-classificatorio multiassiale dell'APA, ossia il DSM, in cui tutto l'Asse IV è dedicato ai problemi psicosociali e ambientali. Il DSM riconosce infatti che gli eventi psicosociali possono contribuire ad una delle seguenti situazioni:

1) insorgenza di un nuovo disturbo mentale;
2) ricaduta di un disturbo mentale precedente;
3) esacerbazione di un disturbo mentale già esistente.

È evidente che la vulnerabilità ai "life events" è estremamente variabile e che l'accertamento della pre-esistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante delle indagini peritali perché consente di verificare e considerare il peso delle cause e delle concause nella relazione tra illecito e insorgenza del disturbo; tuttavia, l'uso dei coefficienti

---

[7] Le scale di *Life Events* possono essere classificate in due tipi: scale normative e scale soggettive.
Le ***scale normative*** hanno alla base una tecnica che permette di attribuire un "peso" agli eventi derivandolo da studi sulla popolazione generale e su campioni di pazienti psichiatrici; il "peso" rappresenta il potenziale impatto medio dell'evento sul soggetto. Nelle **scale soggettive** è il soggetto che ne valuta l'importanza che ha avuto per lui in quella circostanza.

[8] H. Holmes e R.H. Rahe hanno identificato una serie di 43 eventi, significativi per l'individuo, che di norma precedono la comparsa di malattie organiche e/o psichiche. In base a studi condotti sulla popolazione generale e su gruppi di pazienti psichiatrici, ad ogni evento è stato assegnato un punteggio che esprime la potenzialità di impatto medio.

[9] La "*Interview for Recent Life Events – IRLE"* è stata creata nel 1971 e può essere considerata una revisione della SRRS di Holmes e Rahe. La scala è costituita da una lista di 61 eventi suddivisi in 10 categorie (lavoro, educazione, problemi economici, salute, lutto, emigrazione, vita sentimentale, problemi legali, relazioni familiari ed area coniugale); di ciascun evento deve essere valutato (su una scala da 1 a 5) l'*indipendenza* dalla malattia e l'*impatto oggettivamente negativo*. Nella versione italiana, curata da Fava e Osti nel 1982, gli eventi sono stati portati a 63.

[4] *Buzzi F., Vanini M.: Il danno biologico di natura psichica. Definizione e valutazione medicolegale, CEDAM, 2001*

della Scala di Holmes e Rahe oppure il ricorrere a una presunta o dimostrata vulnerabilità psichica della vittima per decurtare il "*quantum*" del danno, sembra un ragionamento che va a favore delle compagnie assicurative e che non tiene conto della complessità dell'animo umano e dell'orientamento giurisprudenziale. A tale proposito diverse sentenze si sono espresse su questo specifico aspetto, interessante e ancora attuale è la sentenza del Tribunale di Alba del 9 Agosto 2004[11] in cui si afferma che la predisposizione della vittima a una sofferenza mentale non esclude la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito e danno psichico. Paolo Cendon e Francesco Bilotta, in una nota alla sentenza sopra citata[12], ribadiscono la regola "*take your plaitinff as you find him"* (prendi la tua vittima come la trovi): "*colui il quale - convenuto virtuale - attraversi illecitamente la strada di terzi, vìoli gli altrui diritti, invada la sfera del suo prossimo, non può pretendere che il soggetto che gli si pone davanti sia, naturalisticamente, quello che lui avrebbe preferito: ossia un individuo perfettamente disinvolto, perspicace, maturo, ben strutturato e con alti coefficienti di prontezza[13]. Ogni personalità è, in fin dei conti, espressione peculiare di ogni individuo e l'eventuale maggior vulnerabilità non è effetto di un precedente infortunio, bensì risultato della naturale interazione di molteplici e multiformi fattori. Ogni assetto psichico, ogni personalità, ogni equilibrio, sia pure precario è, a ben riflettere, uno degli infiniti "modi di essere" dell'individuo*".

Le pronunce su questo specifico tema hanno interessato principalmente il danno da lutto e il mobbing. In tema di patologia psichica insorta a seguito di demansionamento lavorativo, la Corte di Cassazione[14] ha affermato che la predisposizione del soggetto danneggiato non incide sulla responsabilità risarcitoria dell'autore dell'illecito, "*una comparazione del grado di incidenza eziologia di più cause concorrenti può infatti instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ad una concausa naturale non imputabile*".

"*La concausa naturale non riduce la responsabilità del datore di lavoro"*[15] pertanto se sussiste un nesso causale fra una causa umana imputabile e l'evento dannoso, l'esistenza di una concausa naturale non imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilità. Si tenga presente, inoltre, che diversi autori[16] ritengono che la preesistenza psicopatologica costituisce un elemento di aggravamento del quantum del danno nei casi di mobbing.

Rispetto al danno psichico successivo a un lutto, la giurisprudenza si è espressa già da tempo sul merito, in particolare la sentenza n. 372 del 1994 della Corte Costituzionale ha indicato la possibilità di "*riconoscere il danno biologico per la morte di un congiunto quando esso sia stato tale da determinare nei parenti dello stesso, a causa delle loro condizioni di fragilità psichica, un'alterazione di carattere permanente e irreversibile"*. La sentenza conclude che: "*il danno alla salute è qui il fatto terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia temporaneo, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente"*. Questa sentenza è stata estremamente innovativa poiché ha riconosciuto il diritto al risarcimento per i congiunti che hanno subito un danno psichico causato dalla morte di un loro familiare anche in presenza di una predisposizione personale del congiunto. Quindi "*….i congiunti di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito hanno diritto al risarcimento (…) del danno biologico subito in conseguenza dell'evento luttuoso, purché dimostrino, (…): a) l'effettiva sussistenza di una patologia psichica o fisica; b) l'effettiva sussistenza di un valido nesso causale tra la morte del congiunto e l'insorgenza della malattia…."*[17].

---

[11] Sentenza del Trib. Alba, 9 agosto 2004 – G.U. Pasi – De Santis Francesco (avv.ti Ambrosio R. e Coppa P.) c. Cipriani Franco (avv. Ponzio R.) – Poste Italiane S.p.A. (avv. Cataldi R.).

[12] **http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/001413.aspx**

[13] Cfr. nota precedente

[14] Cfr. in tal senso anche Corte di Cassazione, sentenze nn.2335/2001, 5924/1005, 981/1991e .5539/2003.

[15] Cassazione Sezione di lavoro n.5539 del 9 Aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri.

[16] Giannini G., "*Il danno psichico come danno biologico*", In Cannavò G. (a cura di): "*Le nuove frontiere del danno risarcibile"*. Ed. Acomep. SAS. Pisa 1995.
Ponti G., "*Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale*". Riv. It. Leg. 14; 527. 1992.
Ponti G., Merzagora I. "*Psichiatria e Giustizia*". Cortina, Milano 1993.

[17] Tribunale Bolzano, 27 luglio 1998, De Munari c. Soc. Haider Bergbahnen AG e altro, Riv. giur. circol. trasp. 1999, 347.

La Corte di Appello di Milano[18] affermando che "*Va escluso che lo stato di particolare debolezza emotiva della vittima possa determinare una attenuazione della responsabilità o una riduzione del risarcimento, ma ciò solamente qualora il fatto sia ritenuto sufficiente a provocare il danno psichico, in base ad un giudizio di valore che si fondi sul senso comune. Solamente in tal caso, anche se la vittima versi in uno stato di particolare sensibilità emotiva che dia causa a danni psichici più gravi di quelli prevedibili, questi ultimi debbano essere risarciti integralmente e sempre che si provi che le ripercussioni psichiche negative, pur accertate, siano riconducibili causalmente al fatto illecito. Ove ricorra tale evenienza il risarcimento del danno è integrale, indipendentemente dalle pregresse condizioni psichiche del soggetto*", ha chiaramente esplicitato il principio secondo cui **la predisposizione della vittima ad una sofferenza mentale non esclude la sussistenza del nesso di casualità tra fatto illecito e danno psichico.**

La predisposizione del soggetto alla malattia psichica non ne impedisce o riduce il risarcimento, infatti, nei casi in cui l'illecito è ritenuto sufficiente a provocare il danno psichico, in base ad un giudizio di valore che si fondi sul senso comune, il risarcimento del danno deve essere integrale, indipendentemente dalle pregresse condizioni psichiche del soggetto leso, purché venga accertato il nesso di causalità tra fatto e la lesione.

[18] Sez. II civ. sent. 14 febbraio 2003.

RECENSIONI

Robert D. Hare, La psicopatia. *Valutazione diagnostica e ricerca empirica.* Astrolabio, Roma, 2009. Pp. 284, Euro 25,00.

Questa traduzione italiana di un famoso lavoro di Hare pubblicato originariamente nel 1993 (e riedito da Guilford Press nel 2008) rappresenta un evento sicuramente rilevante per quanti si occupano della diagnosi dei comportamenti e dei tratti della personalità che possono fare riferimento al quadro della psicopatia.
L'edizione italiana è stata curata da Vincenzo Caretti e Adriano Schimmenti i quali, nella loro Prefazione, sottolineano che l'autore, professore emerito di Psicologia presso l'Università della *British Columbia,* è uno dei massimi esponenti al mondo dello studio e della valutazione della psicopatia: proprio per tale sua attività, Hare ha ottenuto, nel corso del tempo, numerosissimi riconoscimenti internazionali. Non va poi dimenticato che Hare è stato presente in Italia nell'ambito di corsi di formazione che hanno visto la partecipazione di esponenti delle forze dell'ordine, di studiosi e di esperti nel campo della psicologia giuridica e della criminologia.
L'autore, introducendo il suo lavoro, sottolinea l'aspetto inquietante della psicopatia, come dimensione esistenziale, e l'altrettanto aspetto non tranquillizzante della sua diffusione sociale: Hare ha stimato, ad esempio, la presenza di circa centomila psicopatici tra i cittadini di New York!
E' significativo il titolo in inglese del volume - *Without Conscience* - che in due parole offre il senso di uno degli elementi di fondo della psicopatia e richiama in maniera diretta l'impatto che la psicopatia ha sulla vita civile e sulla società nel suo complesso. Gli psicopatici possono essere descritti come soggetti incapaci di empatia, di senso di colpa e di rimorso, di freni inibitori e di moralità; inoltre la loro capacità di costruire normali relazioni interpersonali è profondamente minata. Anche se non tutti gli psicopatici possono essere considerati pericolosi fino al punto di commettere azioni violente e, al limite, omicidi, il loro comportamento è nondimeno altamente distruttivo nella rete delle relazioni sociali. Non a caso, Philippe Pinel, descrisse la psicopatia come una *condizione di follia non delirante.*
Il volume di Hare si configura come una trattazione organica della psicopatia, aprendo con una riflessione sui primi incontri con soggetti psicopatici e sulla necessità di fare luce sulla loro condizione intrapsichica.
Nel testo si fa spesso riferimento allo strumento che Hare ha messo a punto per supportare lo psicodiagnosta nella valutazione del soggetto: la *Psychopathy Checklist,* la cui forma aggiornata e rivista è stata pubblicata nel 1991 e circa la quale si può consultare *The Hare Psychopathy Checklist-Revised* (II ed.), 2003.
Una parte importante del lavoro di Hare è dedicata alla descrizione delle caratteristiche salienti della psicopatia, iniziando dalla superficialità affettiva e dall'impulsività, fino al bisogno di vivere situazioni eccitanti ed alla mancanza di senso delle responsabilità. Ciò che è assente nello psicopatico è il sistema dei controlli interni e il desiderio di edificare un sistema simile con, all'opposto, il gusto di infrangere le regole e di porsi nei confronti

della società come un essere speciale al quale tutto può essere consentito.
Affrontando poi la tematica delinquenziale estrema - quindi la possibilità di commettere dei crimini - l'autore si pone il problema della previsionalità delle azioni dello psicopatico e di fino a che punto tali persone - che spesso sono dei *colletti bianchi* - possano sperare di poter recuperare un assetto di vita normale.
Nel capitolo 10, intitolato *Le radici del problema*, Hare prende in esame le origini della psicopatia nella giovinezza e nell'adolescenza, i modelli culturali e genitoriali e le influenze socio-culturali.
Infine, la diagnosi; per meglio dire, il problema della diagnosi. Qui è richiamata l'importanza della valutazione per poter predisporre un corretto piano di trattamento - da ricordare che la prima esperienza di Hare come psicologo è stata nell'ambito dei penitenziari - sottolineando il supporto che può offrire la *Psychopathy Checklist.* Uno strumento che ha una funzione descrittiva e predittiva, ma che ha necessità di essere saputo maneggiare con cura e competenza. Secondo le stesse parole dell'autore, "uno strumento è buono quanto chi lo usa" (p. 215): una frase che dovrebbe far riflettere tutti coloro che vedono l'oggettivazione della condotta e la misurazione dei comportamenti come l'unica via per la diagnosi psicologica.

Andrea Castiello d'Antonio

Stefano Ferracuti, Leoluca Parisi, Antonio Coppotelli.
Simulare la malattia mentale
Centro Scientifico Editore, Torino 2007, € 20,00.

"*Inscenare una malattia mentale inesistente, esagerare sintomi psichici, indurre in un bambino una falsa memoria, fingere di non aver problemi quando si è invece afflitti da una condizione morbosa a carattere psichiatrico… Sono tutti comportamenti che hanno in comune una menzogna rispetto alla malattia presentata, con motivazioni e finalità che possono essere però completamente differenti. Ci si può imbattere nei simulatori, o in condizioni affini, in tutti i contesti medico-legali e psicologico – forensi, ma anche nelle normali attività ospedaliere o cliniche; essi però passano spesso completamente inosservati, con conseguenze sociali di certo non trascurabili. Attualmente i progressi della medicina hanno reso sempre più difficile simulare malattie internistiche, ma difficoltà e incertezze permangono ancora in ambito psichiatrico e, in minor misura, anche in neurologia. Il testo – rivolto a tutti coloro che svolgono attività psichiatrico-forensi, in ambito civile, lavorativo e penale – esplora i diversi ambiti in cui si possono esplicitare le rappresentazioni del «falso» in psichiatria, psicologia e neurologia, e le procedure cliniche e logiche per affrontare questo complesso fenomeno*".

Maria Armezzani (a cura di).
"*In prima persona. La prospettiva costruttivista nella ricerca psicologica",*
il Saggiatore, Milano 2004, € 20,00.

"I modelli di ricerca che la psicologia ha trattato dalle scienze naturali impongono di sacrificare al dato misurabile tutta la ricchezza dei significati e prescrivono metodi e comportamenti "innaturali", se messi a confronto con le reali condizione dell'esperienza. L'epistemologia costruttivista offre una rigorosa alternativa al fine di recuperare la presenza viva dei soggetti coinvolti e di generare conoscenze autenticamente intersoggettive. Riprendendo motivi già presenti nella fenomenologia husserliana, il costruttivismo invita a "mettere in parentesi" l'oggettività per ritornare al "mondo della vita", in cui tutti siamo immersi e da cui origina ogni forma di sapere. Nato nel campo delle scienze forti (fisica, cibernetica, biologia) e ben rappresentato da autori quali von Foerster, von Glaserfeld, Maturana e Varela, questo orientamento ha sfidato i principi del naturalismo, riconoscendo il ruolo essenziale dell'osservatore nell'ambito dei sistemi osservati. La prima conseguenza sulla prassi è il rilievo dato alla presenza del ricercatore che, accettando i limiti del proprio punto di vista, può comprendere e valorizzare le altrui prospettive. Tutt'altro che oggettivo e impersonale, il costruttivismo si configura dunque come una ricerca ***in prima persona****, in cui l'osservatore riconosce la responsabilità per i significati che contribuisce a creare e verso i soggetti partecipanti. In questa direzione il libro ripensa i criteri- base dell'indagine psicologica e la ripercorre in tutte le sue fasi: dal progetto iniziale alla comunicazione dei risultati. Nella seconda parte sono presentate "esplorazioni" esemplificative in diverse sfere di significati: la cura, il benessere, l'innamoramento, l'anoressia, la devianza, il transessualismo. L'idea di fondo è che solo se si rispetta il mondo reale*

dell'esperienza, la ricerca può essere veramente empirica."

COMUNICAZIONI

La predisposizione di una specifica tabella del Danno Psichico e da Pregiudizio Esistenziale è la novità attesa da tutti gli esperti.
Si è tenuta a Roma, il 10 dicembre scorso a Palazzo Marini, presso la Camera dei Deputati, la presentazione delle Linee Guida all'interno di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di molti esperti e giornalisti.

CONFERENZA STAMPA

LINEE GUIDA PER L'ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE PSICOLOGICO-GIURIDICA DEL DANNO BIO-LOGICO-PSICHICO E DEL DANNO DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE.

PRESENTAZIONE

"Un valore all'esistenza delle vittime di reato"

"L'Ordine degli Psicologi del Lazio - afferma il presidente Marialori Zaccaria - si è fatto promotore di una iniziativa che è, nel suo genere, unica. Anche perché sta dalla parte dell'utenza, in linea con la modernizzazione delle funzioni proprie di un Ordine al passo con i tempi. Si tratta infatti della prima proposta di quantificazione del danno da pregiudizio esistenziale *realizzata all'interno di un contesto scientifico, professionale e istituzionale come l'Ordine e che apre la strada ad una uniformità di trattamento valutativo delle vittime, tenendo conto delle alterazioni prodotte sull'assetto psicologico, sulle relazioni familiari e affettive e sulle attività realizzatrici. Una vera e propria innovazione, che è destinata a modificare profondamente tutto il sistema dei risarcimenti alle 'vittime di reato'. Da oggi il danno potrà essere sia riconoscibile che riconosciuto"* .
Negli ultimi anni, infatti, vi è stata una evoluzione del pensiero giuridico italiano che, nella materia del risarcimento del danno psichico e del danno da pregiudizio esistenziale, ha ribadito che lo psicologo esperto in psicologia giuridica ha le competenze specifiche necessarie, in qualità di CTU, per valutare, accertare e quantificare questo aspetto del danno non patrimoniale. Lo psicologo esperto in psicologia giuridica è, infatti, il professionista più idoneo nella valutazione del danno psichico e del pregiudizio esistenziale, avendo fra le sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e i test appropriati.
In questo contesto è auspicabile - ed è uno degli obiettivi delle Linee Guida - che si affermi in Italia, a partire dal Lazio, la necessità e l'utilità di conferire incarichi ad esperti in psicologia giuridica sia nelle consulenze tecniche disposte dal tribunale, sia nel settore assicurativo.
E' del tutto evidente la straordinaria portata dell'impatto che l'applicazione delle Linee Guida avrà sull'utenza potenziale, come le vittime di incidenti stradali, le morti o le invalidità permanenti conseguenti ad incidenti nei luoghi di lavoro, le vittime di stupro o le famiglie dei giovani che hanno perso la vita nel crollo della Casa dello Studente per il terremoto a L'Aquila e su cui è in corso un'indagine della magistratura.
Purtroppo sono molte le vittime che sono state, fino ad oggi, inascoltate e alle quali non è stato dato il giusto risarcimento. Spesso, infatti, il danno psichico e da pregiudizio esistenziale non è stato riconosciuto nel suo effettivo valore in ragione di una prassi consolidata che non teneva in giusto conto la stretta relazione che esiste fra corpo, psiche e personalità di ciascun individuo.
Prima di oggi, si rintracciano, infatti, frequenti casi in cui il danno psichico veniva confuso con i pregiudizi esistenziali e viceversa, e questo comportava solo un parziale riconoscimento del danno e una sua sottostima. Prendendo ad esempio le famiglie dei giovani che hanno perso la vita nel crollo della Casa dello Studente per il terremoto a L'Aquila, il rischio (prima che queste Linee Guida venissero promulgate) era che venisse riconosciuto il danno morale e, se presente, il solo danno psichico dei familiari, senza considerare che eventi di questa portata producono una spaccatura tra la vita passata e quella che "sarà" e che inevitabilmente si presentano delle modificazioni peggiorative in altri aspetti del danno non patrimoniale come l'assetto psicologico, la famiglia e le attività realizzatrici.
Con queste Linee Guida si ribadisce che l'ambito della valutazione del danno alla persona è un campo in cui la Psicologia può dare un contributo importante e legittimo a livello scientifico e giuridico, attraverso la valutazione della personalità e la diagnosi psicologica e clinica.
Le Linee Guida sono una risposta valida alla complessità che la valutazione di questo tipo di danno pone, esse infatti sono state elaborate in una logica pluridiscipli-

nare e con la partecipazione di psicologi, medici legali e giuristi.

E' utile ricordare che quando si parla di salute si deve fare riferimento alla definizione di salute offerta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel Protocollo di costituzione: *"La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità"*.

In campo giuridico, l'evoluzione che ha portato alla "revisione" del concetto di danno alla salute ha reso necessario uno sforzo di chiarezza che ha evidenziato la necessità di ragionare sul valore "psichico" al fine di dare una risposta più completa ed esaustiva alla quantificazione del danno psichico, rispetto alle tabelle usate fino a oggi.
Le Linee Guida rispondono a questa necessità e si pongono come supporto all'attività dei colleghi esperti in psicologia giuridica con lo scopo di rendere maggiormente obiettiva la valutazione, colmando alcune lacune legate alla difficoltà di fornire una stima delle problematiche psicologico-cliniche insorte in seguito a reati o avvenimenti illeciti.

In questa prospettiva sembra altrettanto indispensabile ed inevitabile che anche il settore assicurativo cominci a dotarsi, finalmente, di una rete efficiente e disponibile di fiduciari psicologi, seriamente esperti in psicologia giuridica e nella valutazione del danno alla persona.

Presente alla Conferenza Stampa, insieme al Presidente **Marialori Zaccaria,** il gruppo di esperti a cui l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha affidato la stesura delle Linee Guida: il coordinatore **Paolo Capri**, le psicologhe **Anna Maria Giannini** ed **Emanuela Torbidone**, i medici legali **Simona del Vecchio** e **Fabrizio Iecher**, i giuristi **Gianmarco Cesari** e **Luigi Viola.**
Ha inviato una lettera di saluto, complimentandosi per l'iniziativa, il Presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi **Giuseppe Luigi Palma**.

Ufficio Stampa: ufficiostampa@ordinepsicologilazio.it
www.ordinepsicologilazio.it
Francesca de Seta
Raffaella Pusceddu

CONVEGNI

In data 12 dicembre 2009 si è tenuto a Roma un importante Convegno di Psicologia organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia dell'Adolescenza e della Coppia, sul tema **LO SCUDO INFRANTO. Il fallimento delle funzioni genitoriali nelle relazioni di abuso e maltrattamento.**
Il programma si è sviluppato seguendo il seguente ordine:
Programma
9,00 Registrazione dei partecipanti
9,30 Introduzione al tema
"Relazioni incestuali e trauma sessuale"
Maria Grazia Fusacchia
Segretario Scientifico SIPsIA
9,45 Presentazione del volume
"L'abuso. Una realtà bifronte"
Salvatore Grimaldi
Socio Emerito SIPsIA - Psicoanalista Aipsi -
10,00 Identificazione ed identità nelle condizioni
traumatiche
Francesco Villa
Psicoterapeuta AIPPI
11,00 pausa caffè
11,15 Fallimento dell'area intermedie, identificazioni
Feticiste e radici dell'abuso e della violenza.
Amedeo Stella
Psicoanalista Aipsi
12,15 Giocattoli erotici o piccoli perversi polimorfi?
Simona Argentieri
Psicoanalista didatta Aipsi
13,15 Dibattito con la sala
Francesco Villa, Amedeo Stella, Simona Argentieri
13,15 Dibattito con la sala
14,00 Valutazione dei partecipanti

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Comunichiamo che si sono **CHIUSE** in data 25 novembre 2009 le iscrizioni per la 10° edizione del ***Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense*** che partirà il 16 gennaio 2010.

AUGURI
Il Consiglio Direttivo dell'AIPG
e il Comitato di Redazione
della Newsletter
augurano a tutti i Soci
Buone Feste e
Felice Anno Nuovo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Lucia Chiappinelli,
Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org

Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 14 dicembre 2009